

STATUTO

MALV 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENORBI' CA VIA PERUGIA S.N.C.

Numero REA: CA - 285278

Codice fiscale: 03612750921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

	a carico della società e dei comparenti in solido tra loro.	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi degli	
	articoli 17 e 18 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto	
	scritto con uso di mezzi meccanici da persona di mia fiducia,	
	sotto la mia personale direzione, ed in piccola parte di mia	
	mano su quattro pagine di un foglio di carta libera e l'ho	
	quindi letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, a	
	mia interpellanza, lo approvano e confermano, dichiarandolo	
	conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore	
	18,30.	
	SERRA MASSIMO	
	ATZORI MARIA PAOLA	
	LOI ANDREA	
	notaio ALBERTO LUCIANO	
	segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'	
	ALLEGATO "A" AL N. 15038 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società Cooperativa denominata: "MALV 2015	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La sede è fissata nel Comune di Senorbi all'indirizzo risul-	
	tante dal Registro delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso	

	Comune è di competenza dell'Organo Amministrativo. L'Organo	
	Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre	
	località.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2065 potrà essere	
	sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, nonché	
	le prescrizioni stabilite dalla legge N. 381 dell'8 novembre	
	1991 e quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile. In	
	quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal	
	Titolo V del Codice Civile, in materia di società a responsa-	
	bilità limitata.	
	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	

	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512	
	e seguenti del Codice Civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del Codice Civile troveranno appli-	
	cazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalen-	
	te e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate	
	all'art. 7 del presente Statuto finalizzato all'inserimento	

lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 N° 381 e successive modifiche.

In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la Cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività com-

	merciali e/o di servizi che abbiano ad oggetto le seguenti at-	
	tività:	
	- servizi di pulizia di edifici di qualunque destinazione d'u-	
	so, compresi i cimiteri, i parchi, i giardini sia pubblici che	
	privati, manutenzione verde, servizi cimiteriali, manutenzione	
	ed esecuzione di lavori edili in genere;	
	- operare nell'organizzazione e allestimento di congressi,	
	convegni e seminari, di spazi e di eventi espositivi e coltu-	
	rali, di spettacoli e manifestazioni di sagre, di mostre e di	
	tutte le attività ad esso collegate, la gestione di mense, ca-	
	tering, bancqueting, preparazione e gestione di pasti e ge-	
	stione di pubblici esercizi sia in sede fissa che ambulante,	
	come bar, ristoranti, pizzerie, discoteche, ostelli, alberghi,	
	hotel, pensioni, villaggi turistici, case vacanze, centri	
	sportivi, piscine, strutture di turismo rurale, chioschi, pun-	
	ti di ristoro, stabilimenti balneari, servizi di spiaggia, a-	
	ree verdi attrezzate, bagni pubblici, Bed & Breakfast, dedi-	
	cando particolare attenzione all'accoglienza di soggetti svan-	
	taggiati e dei loro familiari;	
	- servizi come la riabilitazione; servizi di ausilio e suppor-	
	to alla balneazione, servizio di salvamento in mare e in pi-	
	scina, noleggio di attrezzatura da spiaggia, attrezzatura	
	sportiva, di natanti e di imbarcazioni di ogni genere, di moto	
	d'acqua, di motoveicoli, cicli e motocicli, servizi di facchi-	
	naggio, custodia e portierato;	

	- la prestazione di servizi di trasporto su mezzi di soccorso	
	degli infermi e degli invalidi, la gestione e il noleggio di	
	mezzi con o senza conducente per svolgere attività di traspor-	
	to e soccorso di infermi e/o disabili con ambulanze o con al-	
	tri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in	
	cielo, in terra e in mare;	
	- la prestazione di servizio per il trasporto pubblico locale	
	con conducente e di taxi, con particolare attenzione agli an-	
	ziani, ai portatori di handicap e ai pazienti non ambulant;	
	- la gestione dei servizi socio sanitari svolti a domicilio	
	degli utenti, in luoghi di cura, ospedali, case di riposo, e	
	luoghi di villeggiatura, in strutture sia pubbliche che priva-	
	te, presenti sul territorio nazionale;	
	- gestione: di centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione, di orientamento psicopedagogico, di orienta-	
	mento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle	
	famiglie ed alle scuole; di servizi di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso	
	le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di acco-	
	glienza; di ludoteche e centri educativi di aggregazione so-	
	ciale; di strutture di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti e non anche con finalità turistico - terapeutiche	
	e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché ana-	
	loghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di han-	
	dicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fi-	

	sico e/o psicologico;	
	- attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali;	
	di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale	
	anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e	
	delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi	
	di baby parking, di baby sitting e senior sitting, di servizi	
	tipo "informa giovani" ed "informa cittadino", di servizi di	
	internet-point e di phone center, gestione di centri diurni ed	
	altre strutture con carattere animativi e finalizzate al mi-	
	glioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative	
	per il tempo libero, di sostegno e/o assistenza ai malati di	
	mente; di sostegno ai portatori di handicap.	
	Le attività sociali sopra elencate possono essere realizzate	
	attraverso l'esecuzione di programmi specifici promossi da	
	strutture private o da enti pubblici finalizzate al recupero e	
	al reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate	
	come definite dalle norme regionali, nazionali e comunitarie.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-	
	lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie	
	per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile	
	e che l'Organo Amministrativo riterrà utili al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobi-	

	liari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie,	
	compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a	
	favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà assu-	
	mere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti	
	aventi scopo analogo od affine al proprio.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai Regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la parte-	
	cipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545 <i>septies</i> del Codice Civile, previa delibera da parte	
	dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	

	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci e, comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto	
	sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo conti-	
	nuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i	
	quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di presta-	
	zione da instaurare.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i	
	diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,	
	troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti	
	norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore	
	ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Leg-	
	ge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 <i>sep-</i>	
	<i>ties</i> disp. att. del Codice Civile.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito	

dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di

lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527 c.c.) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla

Cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 Soci volontari Possono essere ammessi i soci volontari ai sensi dell'art. 2 L. 381/91 che prestano la loro attività gratuitamente. Sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I Regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del Codice Civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbia-

no già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice

	fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professio-	
	nali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di	
	posta elettronica, fotocopia di un documento valido di ricono-	
	scimento;	
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e co-	
	dice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il no-	
	minativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della e-	
	ventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in	
	conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamen-	
	to;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza	

	delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta)	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Ammi-	
	nistrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relati-	
	va delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;	

	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni del-	
	lo Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può avvalersi degli strumenti di cui al successivo articolo 37.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	(cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordina-	
	ri.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-	
	mazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del Codice Civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'art. 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presen-	
	te Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-	
	sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	
	seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo	
	Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	
	sito Regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il	

provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre

	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in Cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 9);	
	d) che compia attività dannosa per la Cooperativa o che sia in	
	concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi ri-	
	spetto alla carica assunta all'interno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli Organi Sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-	
	to la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Collegio Arbitrale.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo Amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-

lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di sub-ingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codi-	
	ce Civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
	ni del presente Statuto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	

di cui all'art. 23 del presente Statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 50,00;

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente Statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite

	tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-	
	le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice	
	Civile.	
	L'Organo Amministrativo documenta in nota integrativa le con-	
	dizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civi-	
	le.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-	
	la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico in conformità con il carattere di Cooperativa a mutua-	
	lità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Coopera-	
	tiva entro, 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della Cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-

ziale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti ri-

chiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presi-

	dente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e de-	
	gli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipa-	
	no personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società	
	nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini	
	più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente	
	Statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-	
	nuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei	
	voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	

dei soci;

- lo scioglimento della società;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristoro e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;

4. le modificazioni dello Statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano

in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente Statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza e salvo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico o gli amministratori di cui al punto c) devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è

stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capi-

tale sociale.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-

	nistrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile, nonché i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei so-	
	ci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione ap-	
	provata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori	
	nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'As-	
	semblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	

carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del Codice Civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto in materia di Organo Amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del Codice Civile.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto in materia di Organo Amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un

milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-

stro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente Statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio compe-

	tente in relazione alla sede della società.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito	
	della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo	
	diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale	
	della Camera di Commercio competente in relazione alla sede	
	della società, che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o de-	
	gli Arbitri).	
	Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le contro-	
	versie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero.	
	Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice	
	Civile per la qualificazione di Cooperativa a mutualità preva-	
	lente, e contenute nel presente Statuto all'articolo 5) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme	
	del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla coope-	
	razione.	
	SERRA MASSIMO	
	ATZORI MARIA PAOLA	
	LOI ANDREA	
	notaio ALBERTO LUCIANO	
	segue sigillo: LUCIANO ALBERTO FU GIUSEPPE NOTAIO IN SENORBI'	

46 di 46